



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

REGISTRO DELLE ORDINANZE SINDACALI

N. 12 del 04/07/2025

OGGETTO: ORDINANZA A TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DELLA TARTARUGA MARINA DELLA SPECIE 'CARETTA CARETTA' AVVENUTA SULLA SPIAGGIA IN LOCALITA' MONTEDARENA.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 31582 del 02/07/2025 della Capitaneria di Porto di Taranto (accolta al P.G. dell'Ente al n. 15559 del 02/07/2025) ad oggetto: "*Rinvenimento tartaruga in località Montedarena Marina di Pulsano (TA)*", la quale segnala la presenza di una tartaruga della specie "Caretta Caretta" viva e spiaggiata;

Preso atto della comunicazione del Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine – O.A. WWF Costa Ionica Lucana ed Aree Interne – Organizzazione Aggregata affiliata al WWF Italia ONLUS Ente Gestore Oasi WWF Bosco Panatno di Policoro (MT, accolta al P.G. dell'Ente al n. 15829 del 04/07/2025, ad oggetto: "Rinvenimento sito di nidificazione Caretta Caretta Marina di Pulsano – Montedarena, Pulsano 02/07/2025";

RITENUTO dunque, doveroso garantire la massima tutela del recente sito di nidificazione della tartaruga marina della specie "Caretta Caretta" avvenuta sull'arenile in loc. Montedarena disciplinando l'esercizio delle attività balneari e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

RITENUTO, inoltre, doveroso garantire la necessaria attività di sorveglianza e monitoraggio da parte degli Enti competenti (Associazioni WWF, Guardie Zoofile);

RICHIAMATO il Codice della Navigazione, e in particolare l'art.36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

VISTA la vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare;

PRESO ATTO degli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione e dei bagnanti, e alla salvaguardia appunto del nido in argomento;

RICHIAMATO il D.P.R. n. 357 dell'08/09/1997 così come aggiornato e coordinato dal D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" ed in particolare, l'art. 8 c. 1 lett. d) in ordine al divieto di danneggiamento dei siti di riproduzione;

RICHIAMATO il Dlgs. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

ORDINA

Per tutte le ragioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono come integralmente riportate:

Il divieto, sino alla schiusa delle uova, sulla porzione di spiaggia individuata come sito di nidificazione della tartaruga marina "Caretta Caretta" di:

1. occupare la zona di spiaggia circoscritta dalla recinzione posta a tutela del nido, con ombrelloni, sedie, sedie a sdraio, mezzi nautici ed ogni altra attrezzatura simile od assimilabile.; a tal riguardo è dato mandato al WWF di delimitare l'area e predisporre corridoio con ombreggianti sino al bagnasciuga per facilitare il percorso in acqua delle tartarughe;
2. occupare l'arenile nell'intorno di 5 (cinque) metri della nidificazione con strutture tali da rappresentare ostacolo al transito del personale addetto alla sorveglianza del sito; quali recinzioni; non costituiscono ostacolo, a titolo indicativo, ombrelloni, sedie e sdraio.
3. lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli interessati nelle operazioni di assistenza e salvataggio, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta, che comunque non devono recare danni al sito;
4. lasciare, dopo il tramonto del sole, nelle aree consentite, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature;
5. praticare, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta, giochi che potrebbero arrecare danni al nido;
6. condurre senza guinzaglio o far permanere in libertà qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola nell'intorno del nido; sono esclusi dal divieto eventuali cani di salvataggio al servizio di addetti appositamente formati, i cani salvavita ed i cani guida per non vedenti, che comunque non possono essere lasciati liberi di circolare;
7. circolare con veicoli, anche non a motore, nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta;
8. di transitare o sostare con veicolo a motore di qualsiasi genere nell'intorno di 5 metri della zona circoscritta ivi incluso i mezzi destinati al soccorso;
9. uso di luci notturne in prossimità del periodo di schiusa che potrebbero interferire con l'attività delle tartarughe neonate.

SONO CONSENTITE LE ATTIVITÀ' ISTITUZIONALI O PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DA ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE ED ALLA MIGLIORE TUTELA DEL SITO.

DISPONE CHE:

- il presente provvedimento venga notificato, mediante PEC, alla Polizia locale, agli Organi di Polizia, alla Capitaneria di Porto di Taranto, alla Azienda ASL Taranto, al WWf Taranto ed al gestore della spiaggia "libera ed attrezzata" interessato dalla nidificazione;
- che la presente ordinanza debba essere esposta al pubblico e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della nidificazione fino ad avvenuta schiusa delle uova;
- che il gestore della spiaggia "libera ed attrezzata" interessato dalla nidificazione della tartaruga "Caretta Caretta" debba curare la conservazione dei cartelli di divieto e l'integrità della recinzione ed eventuali manomissioni o danneggiamenti debbano essere immediatamente comunicati al 6° Settore di questo Comune;
- che copia del presente provvedimento venga esposta all'Albo Pretorio del Comune ai sensi di legge;
- che al presente provvedimento sia data massima diffusione, anche mediante pubblicazione su sito web comunale

RENDE NOTO:

1. che chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà perseguito in via amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
2. che la competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia;
3. per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione;
4. gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO

Avv. Pietro D'Alfonso

Pulsano, li 04/07/2025

Il Sindaco

D'ALFONSO AVV. PIETRO



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1396

Il 04/07/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio ORDINANZA N. 12 del 04/07/2025 con oggetto: ORDINANZA A TUTELA DELLA NIDIFICAZIONE DELLA TARTARUGA MARINA DELLA SPECIE 'CARETTA CARETTA' AVVENUTA SULLA SPIAGGIA IN LOCALITA' MONTEDARENA..

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, li 04/07/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
LIBERA ARCANGELO